



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  
Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del SIG. RAMZI TRABELSI, con cittadinanza tunisina, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Repubblica di Tunisia, per l’esercizio in Italia dell’attività di “Acconciatore”, disciplinata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174;

VISTO l’Attestato/Diploma di qualifica professionale n. 23010698, rilasciato il 10 febbraio 2010 dal Ministero dell’Educazione e della Formazione – Direzione Generale dell’Educazione e della Formazione professionale e dell’Impiego di Bizerte (Repubblica di Tunisia), in cui si certifica che il SIG. RAMZI TRABELSI ha superato un’abilitazione professionale, in seguito ad un esame professionale, nella specialità: *Parrucchiere per uomini*;

VISTO il Diploma di formazione professionale- rilasciato a Biserte l’1 agosto 2010 dalla “Scuola degli Artisti”- Istituto privato di formazione professionale – Specialità: Arte del barbiere e Make-up (autorizzazione n. 01/01723), attestante il completamento da parte del SIG. RAMZI TRABELSI nella sessione di luglio 2010 di una formazione di tre anni dal 2007 al 2010, nella specialità: *Parrucchiere da uomo e da donna*;



VISTA la documentazione esibita, attestante l'elenco delle materie seguite, facenti parte del *Piano Formativo*, relativo al predetto Diploma di formazione professionale, rilasciato dalla "Scuola degli Artisti" (come da relativo timbro apposto) includente il *Programma di formazione professionale – Parrucchiere Donna*, il *Programma di formazione professionale – Parrucchiere da Uomo* e l'indice dei "Principi generale della tecnologia di parrucchiere" che si riferisce a 35 lezioni svolte, ognuna per ogni argomento di cui al citato indice.

VISTA la DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO N. 167/2022, rilasciata dall'Ambasciata Italiana a Tunisi il 2-3-2022, attestante che il *Diploma di qualifica professionale n.23010698 del 10/02/2010, specializzazione : Parrucchiere per Uomini* è stato rilasciato al SIG. RAMZI TRABELSI dalla "Scuola degli Artisti", Ente di Formazione Professionale in Acconciature ed Estetica, riconosciuto dal Ministero dell'Educazione e della Formazione Professionale di Tunisi con autorizzazione n. 01/01723 e che tale titolo conseguito abilita all'esercizio della professione in Tunisia;

VISTA la documentazione complessivamente agli atti e considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico non può esimersi dal tener conto di quanto attestato dall'Ambasciata Italiana a Tunisi con la citata Dichiarazione di valore in loco e che pertanto rispetto ai citati titoli professionali conseguiti e presentati al riconoscimento dal SIG. RAMZI TRABELSI può essere favorevolmente valutata solo la riferita abilitazione professionale ottenuta nel settore maschile dell'acconciatura;

VISTA l'esperienza lavorativa italiana, conseguita in varie imprese di settore con alcuni periodi di interruzione complessivamente da gennaio 2015 a maggio 2021 per circa cinque anni e nove mesi, di cui cinque anni e tre mesi svolta con la qualifica di "Parrucchiere per uomo" e sei mesi come "Parrucchiere per signora";

SENTITE le Associazioni di categoria CNA-BENESSERE E CONFARTIGIANATO;

RITENUTO, sulla base delle citate premesse ed ai sensi del D.LGS. N. 206/2007 - CAPO II – REGIME GENERALE – ARTICOLI 18-21, l'Attestato/Diploma di qualifica professionale n. 23010698" del 10/02/2010 - specializzazione: *Parrucchiere per Uomini*, conseguito nella Repubblica di Tunisia, idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di "Acconciatore", di cui alla Legge 17 agosto 2005 n.174, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dall'art. 22, comma 5 e dall'art. 23 del citato D.Lgs. n. 206/2007 e s.m.i., necessaria in quanto la formazione riguarda "materie sostanzialmente diverse" da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia (art. 22, co. 1, lett. b) del d.lgs. 206/2007 e s.m.i.), cioè quelle materie in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia (art. 22, co. 5, d.lgs. 206/2007 e s.m.i.);

RILEVATO inoltre che non è possibile valutare favorevolmente tutta l'esperienza professionale italiana documentata, precedentemente riferita, poiché acquisita per circa complessivi 5 anni e tre mesi dall'interessato con le mansioni di *Parrucchiere per uomo* e che l'unica considerabile, a scomputo della predetta misura compensativa, sarebbe quella maturata dal SIG. RAMZI TRABELSI presso un'impresa di settore italiana con la mansione di *Parrucchiere per signora*- per complessivi sei mesi, ma trattasi di un periodo troppo breve;

STABILITO che la predetta misura compensativa è stata individuata in una prova attitudinale sulle materie di cui all'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota PROT. N 0211722 del 27 giugno 2022, ha comunicato al SIG. RAMZI TRABELSI, a norma dell'art. 10-



*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che la domanda di riconoscimento era stata accolta subordinatamente al superamento della riferita misura compensativa;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di Euro 32,00 è stata corrisposta dall'interessato mediante bonifico del 29 settembre 2020, emesso da POSTE ITALIANE, in favore della Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Con il presente provvedimento, al SIG. SIG. RAMZI TRABELSI, nato a Bizerte (Repubblica di Tunisia) il 25 gennaio 1981, viene riconosciuto, ai sensi degli articoli 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., il titolo di abilitazione professionale citato in preambolo, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Acconciatore", di cui alla Legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, a norma degli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i..

2. Tale misura compensativa, diretta a colmare la differenza formativa riscontrata e precedentemente riferita, consiste in una prova attitudinale, il cui oggetto e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Avv. Loredana GULINO*)

*Roma,*



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  
Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

### ALLEGATO A

La prova attitudinale, consistente in una prova pratica e in un colloquio, è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali da parte del candidato sugli argomenti oggetto della stessa, per valutarne l' idoneità all'esercizio dell'attività indicata nel presente decreto di riconoscimento, così come regolamentata in Italia dalla vigente normativa di settore.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato, senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

Tale prova attitudinale prevede nello specifico:

#### **PROVA PRATICA-ATTITUDINALE:**

- **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
- **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

#### **PROVA ORALE:**

Il colloquio verterà sia sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti discipline: *“Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale”*.

---

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione territorialmente competente (rispetto all'Ufficio comunale SUAP prescelto dal richiedente per lo stabilimento professionale), presso una struttura da essa individuata.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla predetta Regione.

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicando luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo.

Lo svolgimento della prova è presieduto da una Commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente.

In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e **ne dà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico tramite PEC.**

**Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.**